

REGOLAMENTO PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 16.2.2009

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione dell'attività di pubblicità esterna i nel territorio del Comune di Seneghe, stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, in conformità a quanto disposto dal capo I del D. Lgs. n° 507/93.

Non è istituito il servizio delle pubbliche affissioni in conformità alle disposizioni dell'art. 18 secondo comma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che rende facoltativa l'istituzione per i comuni inferiori ai 3.000 abitanti.

Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni

Il presente regolamento si applica all'interno del centro abitato e fuori dal centro abitato su strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate.

Lo stesso non si applica alle forme di pubblicità effettuate all'interno di edifici o di attività, a condizione che le stesse non siano visibili dall'esterno.

Negli articoli successivi il D. Lgs. 285/92 - nuovo Codice della Strada e il D.P.R. 495/92 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (e successive integrazioni e modificazioni) saranno indicati per brevità con i termini C.d.S. e Reg. C.d.S.

Art. 3 - Criteri generali

La pubblicità esterna è effettuata nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

Il piano degli impianti pubblicitari determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile del settore urbanistica.

Art. 4 - Domanda per rilascio autorizzazione

Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, così come definiti al successivo art. 5 deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune,

In attesa della realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari, il rilascio delle autorizzazioni, è soggetto alle disposizioni stabilite dal regolamento edilizio comunale, dal piano particolareggiato del comune, dal piano paesaggistico regionale, dalle norme del codice della strada.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve inoltrare domanda in carta legale all'Ufficio Protocollo del Comune contenente le seguenti indicazioni:

- generalità, residenza, codice fiscale e titolo riferito alla attività pubblicitaria (titolare, legale rappresentante ecc.) riferito all'attività svolta;
- strada e numero civico o km. relativi alla collocazione;
- ragione sociale e sede della ditta, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA;
- generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato e i seguenti allegati:
 - a. bozzetto del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale, dei colori e del messaggio con il quale viene realizzato;
 - b. una fotografia dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
 - c. una planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto pubblicitario (con indicati dati catastali);
 - d. dichiarazione redatta ai sensi della D.P.R n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
 - e. atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente;
 - f. nulla osta tecnico di competenza di altre autorità o enti, nei casi previsti.

L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, ecc.), che dovranno essere richiesti qualora non già in possesso degli interessati.

L'autorizzazione è sottoscritta dal responsabile del settore urbanistica e dall'ufficio di Polizia Municipale;

L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Reg. C.d.S., ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del C.d.S. . Per il rinnovo dell'autorizzazione o per l'eventuale rinuncia sarà sufficiente una istanza al Comune prima del 60° giorno antecedente la scadenza, contenente una dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto così come indicate nella prima autorizzazione.

L'autorizzazione viene trasmessa dall' Ufficio di Polizia Municipale all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 54 Reg. C.d.S.

Art. 5 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento, indicate nel C.d.S. e nel Reg. C.d.S. con i termini di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, sono classificate dall'art. 47 del Reg. C.d.S.:

- a) *Insegna di esercizio*
- b) *Preinsegna*
- c) *Cartello*
- d) *Striscione, locandina e stendardo*
- e) *Segno orizzontale reclamistico* (pubblicità su superficie stradale da effettuare esclusivamente con pellicole adesive o materiale amovibile o biodegradabile)
- f) *Impianto pubblicitario di servizio* (fermate autobus, pensiline fermata autobus, transenne parapetonali, orologi e simili)
- g) *Impianto di pubblicità o propaganda* (tende da sole con scritta, vetrofanie, messaggi luminosi, targhe, bacheche, vetrinette e quanto non rientra nelle precedenti tipologie).

Costituiscono altre forme particolari di pubblicità:

- a) *Manifesti*
- b) *Volantinaggio e simili*
- c) *Pubblicità sui veicoli*
- d) *Pubblicità fonica o sonora*
- e) *Pubblicità sanitaria*
- f) *Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio*
- g) *Proiezioni luminose*
- h) *Pubblicità per mezzo di aeromobili*
- i) *Carrelli pubblicitari*

agli effetti dell'applicazione dell'imposta le denominazioni delle tipologie di impianti pubblicitari fanno riferimento alla classificazione secondo il D.Lgs. 507/1993, come di seguito specificato:

- a) *pubblicità ordinaria;*
- b) *pubblicità effettuata con veicoli;*
- c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;*
- d) *pubblicità varia.*

- a) La *pubblicità ordinaria* è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, preinsegne, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3,5, 6, 7 e 8 dell'articolo 47 del regolamento emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali

reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi e su pareti o strutture di privati.

b) La *pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

c) La *pubblicità con pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio.

d) E' compresa fra la "*pubblicità con proiezioni*", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

e) La *pubblicità varia* comprende:

- la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicitaria con striscioni";
- la pubblicità effettuata sul territorio del Comune con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
- la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".
- la pubblicità effettuata mediante impianti pittorici posti sulle impalcature dei cantieri edili;

ART. 6 - Definizione di insegna d'esercizio

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio,

di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

ART. 7 - Divieti e limitazioni

Publicità sonora:

La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli, è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 e può essere effettuata esclusivamente da ditta iscritta presso la C.C.I.A.A. per tale tipologia di attività;

Volantinaggio e simili:

L'effettuazione dell'attività di volantinaggio che ha come conseguenza l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o casi analoghi), è vietata su tutto il territorio comunale. L'attività di volantinaggio con consegna diretta a persona del materiale pubblicitario è vietata in prossimità delle scuole.

Striscioni:

Gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti nelle postazioni indicate nella autorizzazione: è vietato in ogni caso l'ancoraggio a supporti come pali della luce, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti pubblicitari, monumenti ecc.

La collocazione non dovrà in alcun modo ostacolare la viabilità sia veicolare che pedonale, né creare confusione o trarre in inganno gli utenti della strada nel percepire la segnaletica stradale

ART. 8 - Anticipata rimozione-

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ART. 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'articolo 9 del presente Regolamento

ART. 10 - Materiale pubblicitario abusivo

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto. E' altresì applicabile quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

Art. 11 - Applicazione dell'imposta

In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta, dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.

Art. 12 - Classificazione del Comune

In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2008, costituita da n. 1.890 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'articolo 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: V.

Art. 13 - Presupposto dell'imposta

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 14 - Soggetto passivo

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 15 - Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerate come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli articoli. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 16 - Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 17 - Pubblicità ordinaria

L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'articolo 5- comma 3 lett.a) del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune con l'articolo 12 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive integrazioni, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

I manifesti di natura commerciale affissi in modo diretto anche negli spazi di privati sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
- b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 18- Pubblicità ordinaria con veicoli

L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare per metro quadrato di superficie determinata con le modalità in esso stabilite.

Art. 19 - Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 5, comma terzo lett. c e d) del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al medesimo articolo.

Art. 20 -Pubblicità varia

L'imposta per la pubblicità varia compresa nelle tipologie previste dall'articolo 5, comma 3, lettera e) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 507/1993, determinata con le modalità in esso stabilite.

Art. 21 - Pagamenti

L'imposta può essere pagata attraverso una delle seguenti modalità:

- a) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- c) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- d) direttamente nelle mani dell'incaricato del Comune, che rilascerà la relativa quietanza mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati

Art. 22- Interessi

Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi pari al tasso legale, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 23 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme sino a 12 euro.

Art. 24 - Ravvedimento operoso

La riduzione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 così come modificato dall'art. 16 della legge n. 2/2009 che ha convertito in legge il decreto legge n. 185/2008, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato l'attività di controllo.

Art. 25 - Accertamento con adesione

Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218/1997 così come modificato dall'art. 27 della legge n. 2/2009 che ha convertito in legge il decreto legge n. 185/2008.

Art. 26- Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del C.d.S. (D. Lgs. 285/92) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/92) e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 . ed ogni altra normativa vigente applicabile alla materia.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali con la decorrenza prevista dalle norme stesse

Art. 27 - Entrata in vigore - effetti

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2009 e sostituisce integralmente le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune con particolare riferimento al "*Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20.04.1995.